

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI  
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

## CIRCOLARE DI STUDIO

1/2015

Parma, 12 gennaio 2015

### OGGETTO: Decreto semplificazioni

Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dal DL n. 175 del 21 novembre 2014 (c.d. "Decreto semplificazioni").

#### *Iva – Deducibilità degli omaggi*

A decorrere dal 13 dicembre 2014 il valore unitario degli omaggi per i quali è possibile detrarre l'Iva è stato aumentato ad Euro 50, equiparandolo a quello rilevante per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

#### *Iva - Lettere d'intento*

La trasmissione delle dichiarazioni d'intento, per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015, dovrà essere effettuata direttamente dall'esportatore abituale, che è quindi tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- al fornitore/Dogana<sup>1</sup> la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

Quindi, il fornitore potrà effettuare l'operazione verso l'esportatore abituale in regime di non imponibilità Iva (art. 8, co. 1, lett. c), Dpr 633/1972) solo se in possesso della dichiarazione d'intento e della ricevuta telematica. Resta fermo l'obbligo, per il fornitore, di verificare la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia<sup>2</sup> e di indicare nella dichiarazione annuale Iva i dati relativi alle lettere d'intento ricevute.

Viene, quindi, meno la sanzione in capo al fornitore per omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere d'intento ricevute il quale, d'ora in avanti, verrà sanzionato solo in presenza di operazioni non imponibili effettuate prima di aver ricevuto la dichiarazione

<sup>1</sup> E' previsto che, entro il 12 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate, al fine di dispensare dalla consegna in Dogana della copia delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione, metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

<sup>2</sup> La circolare 31/E/2014 ha precisato che, a regime, saranno due le modalità previste per effettuare la verifica. La prima, già reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), consiste in una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare immediatamente il predetto riscontro telematico. La seconda, riservata ai soggetti abilitati Entratel, che sarà disponibile a breve, permetterà di verificare direttamente nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta telematica.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

d'intento e la relativa ricevuta dell'Agenzia. Nessuna novità sull'importo della sanzione, che rimane compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta non applicata.

In alternativa alla nuova procedura, gli esportatori abituali potranno, fino all'11 febbraio 2015 (regime transitorio) consegnare o inviare la dichiarazione al cedente secondo le modalità previgenti. Per le operazioni poste in essere a partire dal 12 febbraio 2015 sarà comunque necessario seguire obbligatoriamente la nuova procedura.

### ***Iva – Operazioni intracomunitarie: elenchi Vies***

La comunicazione da parte del contribuente dell'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni comunitarie. E', quindi, stata soppressa la facoltà riconosciuta all'Agenzia delle Entrate di emanare – entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita Iva - un provvedimento di diniego avverso l'inclusione nell'archivio Vies per le domande presentate dal 15 novembre 2014.

E', inoltre, prevista la presunzione secondo cui il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi. Decorso tale termine, l'Agenzia procederà alla cancellazione dall'elenco previo invio di apposita comunicazione al contribuente. Qualora il soggetto passivo fosse interessato a conservare l'iscrizione potrà, ai fini di superare la presunzione, fornire documentazione e chiarimenti circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare o, in alternativa, inoltrare una nuova comunicazione.

Si ricorda che prima di porre in essere operazioni intracomunitarie i soggetti Iva devono essere inclusi nell'archivio Vies pertanto si rende sempre necessaria la preventiva verifica della partita Iva del cedente/cessionario sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### ***Comunicazione Black list***

L'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Paesi Black List (DM 5 aprile 1999 e DM 21 novembre 2011) dovrà essere assolto annualmente<sup>3</sup>; viene, inoltre, previsto l'esonero per le operazioni che non eccedono la soglia di Euro 10 mila annui<sup>4</sup> (in precedenza Euro 500).

Per quanto concerne la scadenza dell'adempimento, non è precisata alcuna data: l'attuale versione dell'art. 3 del DM 30 marzo 2010, prevede il termine dell'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, e al momento non risulta modificata. La scelta potrebbe ricadere sulla data già prevista per lo spesometro (aprile 2016).

3 Per le operazioni poste in essere fino alla fine del 2014 è possibile comunque continuare ad effettuare le comunicazioni secondo le regole previgenti.

4 Il nuovo limite si deve intendere non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo (Circ. 31/E/2014).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

### ***Intrastat***

Dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di servizi ricevuti non devono più essere segnalate negli elenchi riepilogativi Intrastat.

Si segnala che autorevole dottrina e la prassi di numerosi operatori suggerisce di continuare ad indicare i servizi ricevuti sul presupposto che tale adempimento possa a breve venire nuovamente introdotto, al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria una più compiuta verifica.

Inoltre, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro il 13 marzo 2015, saranno apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle prestazioni di servizio: non dovranno più essere indicate il numero e la data delle fatture, le modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo.

### ***Trasferte del professionista***

A decorrere dal 1 gennaio 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande pagate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il professionista.

Operativamente, il committente quando sostiene per una trasferta del proprio professionista, spese di vitto e alloggio dovrebbe limitarsi a rilevare in contabilità il documento di acquisto (fattura/ricevuta dell'albergo/ristorante) contenente il riferimento del professionista che ha fruito della prestazione. Per tali spese non opera il limite di deducibilità del 75%.

In base all'interpretazione letterale della norma, l'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 31 del 30 dicembre 2014, par. 2) sostiene che il regime non trova applicazione per le prestazioni diverse da quelle di vitto e alloggio (es. spese di trasporto) ancorché acquistate direttamente dal committente. Tale conclusione rigidamente ancorata al dato letterale della norma non sembra tenere conto della finalità di semplificazione sottese al recente intervento normativo.

### ***Detrazione Irpef/Ires per lavori di riqualificazione energetica***

Con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta (c.d. "a cavallo d'anno") è stato soppresso l'obbligo per i contribuenti di inviare l'apposita comunicazione per fruire dell'agevolazione.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.